



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

## EMERGENZA CORONAVIRUS

Ordinanza n. 13 del 10/03/2020

Oggetto: **NUOVE** Indicazioni per l'osservanza delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 di cui al **D.P.C.M. 9/3/2020** - sospensione attività di competenza dell'ente su tutto il territorio comunale.

### IL SINDACO

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi in diverse regioni d'Italia;

**RITENUTO** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in Serie generale n. 59 dell'8/3/2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) con il quale sono state dettati Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**DATO ATTO** che con il citato decreto sono state estese all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

**CHE** l'art. 1 del citato D.P.C.M. 9/3/2020 stabilisce espressamente misure contingibili e urgenti più stringenti, da applicarsi da oggi all'intero territorio nazionale, per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

**ACCERTATO** che in ambito locale esistono una serie di attività, sia di competenza comunale che afferenti all'imprenditoria privata, nell'esercizio e svolgimento delle quali possono verificarsi

situazioni di contrasto al rispetto e alla scrupolosa osservanza delle misure di contenimento e prevenzione indicate dal su menzionato ART. 1 DEL D.P.C.M. 9 MARZO 2020;

**VISTO** l'art. 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26/02/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che testualmente recita:

(Coordinamento attività con gli Enti Locali)

1. Al fine di uniformare le misure inerenti il contenimento della diffusione del COVID-19, come indicato dalla Unità di Crisi istituita presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti Locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi con il Coordinamento di cui all'articolo precedente. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l'Anci-Sicilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile;

**VISTA** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 e n. 4 dell'8/3/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

**RITENUTO** necessario l'emanazione di uno specifico provvedimento per regolamentare le modalità di chiusura e sospensione di alcune attività di stretta competenza comunale già oggetto delle disposizioni del citato D.P.C.M. 8/3/2020, così come modificato dal DPCM 9/3/2020;

**DATO ATTO** che con successivo provvedimento verranno in ogni caso recepite ed attuate, per quanto di competenza, le eventuali ulteriori misure disposte dalla Regione Siciliana;

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 833/1978;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 12 lett. f) del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile";

**VISTO** lo Statuto comunale;

#### **I N F O R M A**

1. la cittadinanza che, in osservanza a quanto disposto con l'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8/3/2020, (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 59 dell'8/3/2020) così come modificato dal DPCM 9/3/2020 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020), allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio comunale, sono adottate le seguenti misure:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

- e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività';
- g) sono sospesi fino **al 3 aprile 2020** i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- h) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- i) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- j) sono consentite le attività di ristorazione e bar **dalle 6.00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività' in caso di violazione;
- k) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

- l) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
- m) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura **non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari**, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- n) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
2. Inoltre, con ordinanza del PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA n. 3 e n. 4/2020, in aggiunta alle misure di cui al D.P.C.M. dell'8/3/2020:
- *è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.*
  - *CHIUNQUE, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.*
  - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al suddetto decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

#### INVITA

- alla scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate col citato D.P.C.M. del 9 marzo u.s. e con l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 dell'8/3/2020;
- a mantenere una costante attenzione verso le disposizioni che verranno ulteriormente emanate dalle Autorità competenti, attraverso i canali ufficiali del Comune, della Regione Siciliana, del Ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione civile;

- ad assumere un atteggiamento responsabile, attenendosi al rispetto delle norme di precauzione igienico-sanitaria e di distanza interpersonale, evitando qualsiasi occasione di assembramento e affollamento, anche in forma privata;

#### **ORDINA**

- con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni:
  - 1) di prorogare la chiusura della Palestra comunale, degli impianti sportivi comunali, come disposto dalla Ordinanza Sindacale n. 09 del 05/03/2020, fino al 03/04/2020;
  - 2) la sospensione dello svolgimento dei mercati quindicinali fino al 03/04/2020, demandando al responsabile del servizio preposto di darne immediata comunicazione ai titolari di posteggi;
  - 3) la chiusura fino al 03/04/2020 dei locali dei circoli culturali, sportivi e ricreativi, con l'onere da parte dei responsabili di rendere note ai propri consociati le disposizioni sopra richiamate;
  - 4) sono sospesi fino al 03/04/2020 i pagamenti del canone mensile di utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle associazioni titolari di concessione sugli stessi;
  - 5) ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali di valutare la collocazione in congedo ordinario del personale, garantendo comunque i servizi essenziali, così da limitare le presenze nel palazzo municipale;
  - 6) che l'accesso al comune da parte della popolazione avvenga uno per volta così *da evitare assembramenti di persone, invitando comunque la cittadinanza a scegliere il contatto telefonico e/o a mezzo mail*;
  - 7) su tutto il territorio comunale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. del 8/3/2020;

#### **PRENDERE ATTO**

- Del documento di pianificazione delle misure speditive di informazione e assistenza alla popolazione connesse a eventuali situazioni di positività al covid-19 nel territorio comunale;

#### **DEMANDA**

- al Servizio di protezione civile - Centro operativo comunale - Funzione 1, in coordinamento e raccordo con le altre Funzioni, col referente sanitario e con le Forze dell'Ordine,
  - l'applicazione delle misure occorrenti a dare esecuzione a quanto disposto al punto 4) delle richiamate Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana nn. 3 e 4/2020;
  - di provvedere all'eventuale aggiornamento del Piano speditivo comunale per l'Emergenza COVID-19, sopra citato;

#### **DISPONE**

- a) la Polizia locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni, nonché di vigilare sul rispetto delle sopra richiamate misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, da parte dei titolari degli esercizi pubblici e commerciali, dei titolari di palestre, delle sale giochi, delle sale scommesse, di discoteche e locali similari;
- b) la notifica della presente ordinanza:

- a mezzo P.E.C. a tutte le attività di esercizio pubblico, commerciale ed alle attività di imprenditoria privata in genere sul territorio comunale;
  - ai legali rappresentanti delle Associazioni e Circoli privati con sede nel Comune di Campofiorito, a mezzo della Polizia locale e dei messi comunali;
- c) la diffusione della presente a mezzo pubblicazione all'albo online ed attraverso i consueti canali di comunicazione, sito internet istituzionale, pagine social e mediante affissione nei principali luoghi di ritrovo;
- d) la comunicazione della presente ordinanza, mediante invio di copia:
- a S.E. il Prefetto di Palermo;
  - al Dipartimento regionale di protezione civile;
  - al sig. Presidente della Regione Siciliana;
  - al sig. Sindaco della Città Metropolitana di Palermo;
  - alla locale Stazione Carabinieri, al Distaccamento del C.F.R.S. ed al Commissariato di P.S. di Corleone;
  - ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
  - al Segretario comunale.

#### **RENDE NOTO**

- Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dalla data odierna e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
- Dalla data odierna la presente sostituisce integralmente l'ordinanza n. 12 del 9 marzo 2020
- che chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante nel presente provvedimento può proporre ricorso al Prefetto di Palermo nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della pubblicazione del provvedimento; - che avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni dalla data di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

Dalla residenza municipale li 10 marzo 2020

IL SINDACO  
Geom. Giuseppe ODDO

